



Novità del Lavoro 2019

Varese, 27 Febbraio 2019

Il Webinar odierno ha l'obiettivo di illustrare, in forma sintetica, le principali novità in tema di Lavoro con cui si apre l'anno

LEGGE DI STABILITA' N.145/2018 – INIZIATIVE LEGATE AL COSTO DEL LAVORO

- **PREMI INAIL (commi 1121-1126):**

Viene disposta una riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, attraverso una **revisione delle tariffe**, con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, dei premi Inail per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. n. 38/2000.

La rimodulazione è affidata a un decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e riguarderà le percentuali di riduzione dello sconto per prevenzione entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'applicazione della riduzione.

La revisione delle tariffe Inail porterà, in molti casi, ad una riduzione del Premio assicurativo dovuto dalle aziende.

Per far fronte a tale novità, il termine per la presentazione della autoliquidazione è spostato al 16 maggio (in precedenza previsto per il 16 febbraio).

Dal differimento sono esclusi i regimi “speciali” quale ad esempio gli Allievi delle Scuole e Enti di Formazione Professionale.

LEGGE DI STABILITA' N.145/2018 – INIZIATIVE LEGATE AL COSTO DEL LAVORO

- **IRES AGEVOLATA (commi 28-34):**

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2018 il reddito d'impresa è **ridotto di 9 punti percentuali** nel limite dell'importo dei nuovi investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi e del **costo del personale dipendente ad incremento rispetto alla situazione al 30/09/2018**.
E' cumulabile con le agevolazioni di natura contributiva.

- **INCENTIVI AUTOTRASPORTO (commi 291-295):**

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 ai conducenti di autotrasporto assunti a tempo indeterminato di under 35 inquadrati livello Q1-2-3- ccnl trasporti dalle imprese di autotrasporto conto terzi spetta un rimborso pari al 50% delle spese sostenute per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali. Max 1.500 euro totali per periodo d'imposta.

LEGGE DI STABILITA' N.145/2018 – INIZIATIVE LEGATE AL COSTO DEL LAVORO

- **DISABILI (comma 533):**

L'INAIL rimborserà al datore di lavoro il **60% della retribuzione** corrisposta dal datore di lavoro - fino ad un massimo di **12 mesi** - al lavoratore disabile destinatario di un **progetto di reinserimento, mirato alla conservazione del posto di lavoro, che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta** non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell'ambito di un apposito progetto di reinserimento.

Tale progetto può essere proposto dal datore di lavoro ed approvato dall'INAIL.

- **SMART WORK O LAVORO AGILE:**

Nelle aziende in cui si applica lo Smart Work è stata prevista la priorità di accesso a tale forma di lavoro per:

- le lavoratrici madri, nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità;
- I genitori di figli disabili

LEGGE DI STABILITA' N.145/2018 – INIZIATIVE LEGATE AL COSTO DEL LAVORO

- **CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0:**

Prorogato al 2019 il credito di imposta sulle spese di formazione del personale dipendente per l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali previste dal Piano nazionale Industria 4.0. (ammodernamento assetti gestionali e organizzativi dell'impresa attraverso processi di digitalizzazione)

Tale misura permette di compensare, con le imposte dovute:

- il costo del lavoro relativo al personale dipendente impegnato in attività formative;
- le spese per il personale dipendente che svolge attività di docente e/o tutor.

Possono essere compensate il 50% delle spese per le PICCOLE IMPRESE, il 40% per le MEDIE ed il 30% per le GRANDI.

Per le PICCOLE e MEDIE IMPRESE il massimale è di 300.000 euro

Per le GRANDI è di 200.000,

LEGGE DI STABILITA' N.145/2018 – INIZIATIVE LEGATE AL COSTO DEL LAVORO

• **VOUCHER MANAGER – Piano Industria 4.0:**

Il comma 228 attribuisce alle PMI per i periodi d'imposta 2019 e 2020 un **contributo a fondo perduto nella forma di un «voucher»** per l'acquisizione di **consulenze specialistiche** finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica.

In particolare:

- Micro e Piccole Imprese: contributi pari al 50% dei costi sostenuti per periodo d'imposta entro il limite di 40.000 euro
- Medie Imprese: 30% entro il limite di 25.000 euro

In caso di adesione a un contratto di rete avente nel programma comune lo sviluppo di processi coerenti con il Piano, il limite sale al 50% entro il limite massimo di 80.000 euro.

Condizione:

Sottoscrivere un contratto di consulenza con soggetti che saranno iscritti in apposito elenco da istituirsi presso il Min. Sviluppo Economico che dovrà **stabilire con Decreto** requisiti, criteri, adempimenti.

LEGGE DI STABILITA' N.145/2018 – INIZIATIVE LEGATE AL COSTO DEL LAVORO

- **BONUS OCCUPAZIONALE GIOVANI ECCELLENZE (Articolo 1 commi 706-717):**

È introdotto uno sgravio contributivo totale annuale, fino ad un massimo di 8.000 euro, nel caso di assunzione a tempo indeterminato o trasformazione, di contratti a tempo determinato in rapporti stabili nel 2019, per le assunzioni di giovani che abbiano:

- conseguito la laurea magistrale nel periodo compreso tra il 01/01/2018 e il 30/06/2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima di aver compiuto 34 anni,

o

- Conseguito dottorato nel periodo compreso tra il 2018 e il 30 giugno 2019 e prima di aver compiuto 30 anni in Università statali o non statali legalmente riconosciute.

Lo sgravio andrà richiesto in via preventiva all'Inps con le modalità che saranno individuate dall'Ente.

LEGGE DI STABILITA' N.145/2018 – INIZIATIVE LEGATE AL COSTO DEL LAVORO

- **OCCUPAZIONE GIOVANI AL SUD:**

In caso di assunzione con **contratto a tempo indeterminato** presso aziende che operino nelle regioni del Sud Italia di soggetti che:

- non abbiano compiuto 35 anni di età

o

- abbiano superato i 35 anni di età ma siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

spetta l'esonero contributivo fino al 100%, nel limite massimo di importo su base annua pari a 8.000 euro.

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

LEGGE DI STABILITA' N.145/2018 – INIZIATIVE LEGATE AL COSTO DEL LAVORO

- **PATERNITÀ GIORNI DI PERMESSO OBBLIGATORIO:**

Per il padre lavoratore i giorni di permesso a titolo di congedo di paternità obbligatorio passano da 4 a **5 per il 2019**.

Inoltre, anche per il 2019, il padre lavoratore può astenersi, per un ulteriore giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

- **MATERNITÀ:**

La legge di Bilancio prevede la possibilità di godere della astensione obbligatoria per maternità **a partire dal giorno del parto e per i cinque mesi successivi** allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il Medico Competente, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

LEGGE DI STABILITA' N.145/2018 – INIZIATIVE LEGATE AL COSTO DEL LAVORO

- **PROROGA INCENTIVO NEET (giovani che non studiano e non lavorano):**

Per assunzioni a tempo indeterminato, anche in somministrazione e in apprendistato, effettuate dal 1/1 al 31/12 di giovani che abbiano le seguenti caratteristiche:

- età tra 15 e 29 anni
- iscritti a Garanzia Giovani (ora Anpal)
- che abbiano assolto all'obbligo scolastico
- non inseriti in percorsi di formazione o istruzione e inoccupati o disoccupati

è previsto l'esonero totale della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro fino ad un massimo di 8.060 euro annui (riparametrato per part-time e su base mensile per un massimo di 12 mesi) per ogni lavoratore assunto.

LEGGE DI STABILITA' N.145/2018 – INIZIATIVE LEGATE AL COSTO DEL LAVORO

• REDDITO DI CITTADINANZA

In caso di assunzione di percettori del RDC con contratto a **tempo pieno** e **indeterminato** ed il beneficiario di RdC **non viene licenziato, nei primi 24 mesi, senza giusta causa o giustificato motivo** è riconosciuto, sotto forma di sgravio contributivo, **un importo pari alla differenza tra 18 mensilità di RdC e quello già goduto dal beneficiario stesso** (+1 mensilità se donne o soggetti svantaggiati) minimo 5 mensilità, elevate a 6 in caso di soggetti svantaggiati e donne. L'importo massimo di beneficio mensile è pari a 780 euro.

Tale importo è riconosciuto al **100% al D.L. che comunica al portale del programma del RdC la disponibilità dei posti vacanti. In caso di passaggio tramite un soggetto privato accreditato 50% al D.L e 50% al soggetto accreditato.**

Il datore di lavoro, contestualmente all'assunzione del beneficiario di RdC stipula, presso il CPI, ove necessario un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.

Le agevolazioni si applicano **a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento netto del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato, a meno che attraverso tali assunzioni si provveda alla sostituzione di lavoratori cessati dal servizio per pensionamento.**

Le agevolazioni di cui al presente articolo **non spettano ai datori di lavoro che, nel triennio precedente alla richiesta, siano stati destinatari di ai sensi dell'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. provvedimenti sanzionatori ancorché non definitivi concernenti le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro che costituiscono cause ostative al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**

Approfondiamo ...

BONUS OCCUPAZIONALE GIOVANI ECCELLENZE

(Articolo 1 commi 706-717 Legge 145/2018)

CARATTERISTICHE DATORE LAVORO CARATTERISTICHE DIPENDENTE	Per assunzione di: a) Possessori di Laurea Magistrale ottenuta dal 01/01/2018 al 30/06/2019 con votazione 110 e lode e media ponderata di almeno 108/110 entro la durata legale del corso di studi prima del compimento di 30 anni b) Cittadini in possesso di Dottorato di ricerca ottenuto dal 01/01/2018 al 30/06/2019 prima del compimento del 35mo anno di età
TIPOLOGIA CONTRATTO	Assunzioni effettuate dal 01/01/2019 al 31/12/2019 con: - Contratto a TEMPO INDETERMINATO - stabilizzazione a tempo indeterminato di un rapporto a TEMPO DETERMINATO L'incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno, che a tempo parziale.
AGEVOLAZIONE	Esonero contributivo pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (no INAIL) nel limite massimo di euro 8.000 annui per 12 mesi. Se part-time l'agevolazione viene proporzionalmente ridotta.
LIMITI	l'agevolazione decade se nei 24 mesi successivi il datore di lavoro procede a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva, inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto. La revoca determina il recupero delle agevolazioni già usufruite. De Minimis
Cumulabile con altre agevolazioni sia economiche che contributive.	

Al fine di ottenere l'esonero si applicano le procedure, le modalità e i controlli previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2014 (credito d'imposta per l'assunzione di personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo).

Il predetto Decreto prevede:

- ***ai fini della procedura:*** una preventiva richiesta dell'agevolazione al MISE tramite piattaforma dedicata;
- ***ai fini della modalità della fruizione:*** che l'agevolazione sia richiesta in fase di dichiarazione reddituale;
- ***ai fini dei controlli:*** è richiesta una dichiarazione di conformità dei revisori legali.

Operatività

Ai fini dell'operatività della disposizione agevolativa si dovranno attendere le prime istruzioni INPS le quali dovranno coordinare la disciplina generale dell'esonero CONTRIBUTIVO con i vincoli procedurali relativi invece a CREDITO D'IMPOSTA.

INC. OCCUPAZIONE «MEZZOGIORNO»

(Legge 205/2017 art. 1 c. 893-Decr. direttoriale Anpal n. 2 del 2/1/18 – Art.1 c. 247 Legge 145/2018)

CARATTERISTICHE DATORE LAVORO
CARATTERISTICHE DIPENDENTE

Per assunzioni che hanno sede di lavoro in **Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise, Sardegna.**

Per assunzione di:

a) Under 35

b) Lavoratori con 35 anni di età o oltre privi di impiego retribuito da almeno 6 mesi (coloro che non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi; coloro che hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (euro 8.000 per le attività di lavoro subordinato ed assimilato, euro 4800 per lavoro autonomo).

Non devono aver avuto rapporto negli ultimi 6 mesi con il medesimo Datore di Lavoro

TIPOLOGIA CONTRATTO

Assunzioni effettuate **anni 2019-2020** con:

- Contratto a **TEMPO INDETERMINATO** - anche a scopo di somministrazione –
- Contratto di **APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (nella nuova versione non chiarito)**
- **stabilizzazione** a tempo indeterminato di un rapporto a **TEMPO DETERMINATO (nella nuova versione non chiarito)**

L'incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno, che a tempo parziale.

AGEVOLAZIONE

Esonero contributivo pari al **100%** della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (no INAIL) nel limite massimo di euro **8.060** annui (**671,66** per **36** mesi).
Se part-time l'agevolazione viene proporzionalmente ridotta.

DE MININIS

Si. Oltre i limiti solo se incremento occupazionale (per <25) unito ad aspetti di scolarità per >25<35

Dotazione di 500 milioni per ogni anno

Operatività: La L.B. recita «I programmi operativi nazionali e regionali e i programmi operativi complementari possono prevedere.....» occorrerà quindi attendere chiarimenti e decreti attuativi

INC. OCCUPAZIONE «NEET»

(Decr. direttoriale Anpal n. 3 del 2/1/18 e n. 581 del 28/12/18)

CARATTERISTICHE DIPENDENTE	<p>Giovani aderenti al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (in breve “Programma Garanzia Giovani”) a condizione che, se di età inferiore a 18 anni, abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione.</p> <p>Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti NEET (Not engaged in Education, Employment or Training) non inseriti in un percorso di studi o formazione, in conformità con quanto previsto dall’articolo 16 del Regolamento (UE) 1304/13..</p>
TIPOLOGIA CONTRATTO	<p>Assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2019 con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contratto a TEMPO INDETERMINATO - anche a scopo di somministrazione – - Contratto di APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE <p>L’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno, che a tempo parziale.</p> <p>No altre tipologie apprendistati</p> <p>No <u>nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine</u>. Ciò perché, nelle ipotesi di trasformazione il giovane non avrebbe il requisito fondante il beneficio ovvero la condizione di NEET prima illustrata.</p> <p>Una sola volta per soggetto.</p>
AGEVOLAZIONE	<p>Esonero contributivo pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (no INAIL) nel limite massimo di euro 8.060 annui (671,66 per 12 mesi).</p> <p>Se part-time l’agevolazione viene proporzionalmente ridotta.</p>
DE MININIS	Si

Dotazione 2019 pari a 160 milioni

L’articolo 8 del decreto direttoriale n. 3/2018 prevede la **possibilità di cumulare l’incentivo Occupazione NEET con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile introdotto dalla legge di bilancio 2018**. Al riguardo, si precisa che non osta al cumulo con la suddetta misura il disposto di cui al comma 114 della legge n. 205/2017, che prevede la non cumulabilità “con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”. Tale disposto, infatti, si applica agli strumenti previgenti e non a quelli introdotti successivamente alla sua entrata in vigore.



Roberto Corno – Paolo Crugnola

Roberto.corno@studio-corno.it

Paolo.crugnola@studio-corno.it

[AGGIORNAMENTI, FREE-WEBINAR,](#)

[DOCUMENTAZIONE, Q&A tutto FREE su **www.studio-corno.it**](#)

0332288488 - 0332287057